



COMUNE DI RONCEGNO TERME

Provincia di Trento

DETERMINAZIONE

del Funzionario Responsabile del

SERVIZIO SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI

Numero **35**
di data **07/04/2022**

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ATTIVITA' RICETTIVE (ATECO 55) A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO.

IL SEGRETARIO

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: "65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147";



VISTO il D.P.C.M. del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l'altro, assegna a questo Ente per l'Annualità 2020 € 49.085,64, per l'annualità 2021 € 32.724,00 per l'annualità 2022 € 32.724,00;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

CONSIDERATO che questo Ente per la gestione e l'assegnazione del Fondo di cui all'oggetto dovrà procedere alla redazione di appositi avvisi pubblici per individuare modalità di selezione e requisiti di accesso, per individuare metodi di valutazione delle richieste di contributo e per la stesura dei relativi elenchi delle imprese beneficiarie, per il monitoraggio, rendicontazione ed inserimento dei dati ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria;

RILEVATO che:

- I comuni possono utilizzare i contributi del Fondo di cui al D.P.C.M 24 settembre 2020 per realizzare azioni in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che:
 - a) svolgano attività economiche in ambito commerciale e artigianale attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del comune, ovvero intraprendano nuove attività economiche relative ai medesimi settori nel territorio comunale;
 - b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
 - c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
- le azioni di sostegno economico previste dal D.P.C.M 24 settembre 2020 possono comprendere sia l'erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione, sia iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti;
- gli aiuti sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis" e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352/2013 del 24/12/2013, come prorogato dal Regolamento (UE) 2020/972 del 02/07/2020;

DATO ATTO degli esiti della raccolta di manifestazioni di interesse pubblicata sul sito del Comune finalizzata all'individuazione dei fabbisogni di spesa delle imprese operanti nel territorio comunale e potenzialmente destinatarie degli aiuti;

CONSIDERATI i chiarimenti forniti dal Dipartimento per le Politiche di Coesione in merito alle principali problematiche interpretative emerse in sede di prima applicazione del D.P.C.M. in parola;

DATO ATTO che i predetti chiarimenti specificano che per attività in ambito commerciale si fa riferimento alla definizione della materia "commercio" contenuta nell'art. 39 del D.Lgs.



112/1998, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 59/1997 e che per attività artigianali, si fa riferimento alla definizione contenuta nella L. quadro per l'artigianato n. 443/1985;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 171 del 22.10.2021 avente per oggetto "Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne. Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.. Approvazione schema di Avviso, nomina del RUP ed indirizzi attuativi";

TENUTO conto che da tale avviso erano state escluse le attività con il codice ATECO 55 "alberghi e strutture simili", attività economiche che hanno patito un calo del fatturato/risultato economico conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19;

RITENUTO che in relazione a quanto sopra e alla specificità del proprio territorio e alla realtà economica locale, sono state individuate destinatarie degli aiuti le imprese in possesso dei seguenti codici di attività ATECO a titolo principale o secondario, come risultante dalla visura estraibile dal Registro delle Imprese:

- 55 "alberghi e strutture simili";

CONSIDERATA la risposta n. 37 dell'11.01.2021 dell'Agenzia delle entrate in cui si evidenzia che tali contributi possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 8 della Tabella -allegato B - al D.P.R. n. 642 del 1972 ed in particolare tra le "domande per il conseguimento di sussidi" di cui all'articolo 8, comma 3, della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 210 del 17.12.2021 avente per oggetto "Approvazione schema di bando per la concessione di contributi in favore delle attività ricettive a seguito dell'emergenza sanitaria covid-19, nomina del rup ed indirizzi attuativi", con la quale veniva determinato quale importo massimo concedibile Euro 25.000,00.-;

RILEVATO che sono giunte al protocollo comunale n. 4 domande di partecipazione al Bando per la concessione di contributi in favore delle attività ricettive a seguito dell'emergenza sanitaria covid-19, per le quali è previsto un contributo massimo di Euro 3.500,00.- ciascuna, per un totale presunto di Euro 14.000,00.-;

DATO ATTO che l'intervento previsto da questo bando è finanziato attraverso le risorse trasferite ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs 34/2020 per un importo massimo presunto di Euro 14.000,00.-;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 219 del 30.12.2021 avente per oggetto "Concessione di contributi in favore delle attività ricettive a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 - Impegno di spesa" con la quale veniva impegnata la somma complessiva presunta di Euro 14.000,00.- al Capitolo 1153 Articolo 0, cod. bil. 1.04.03.99.999 del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021;

RILEVATO che dalla verifica delle domande giunte al protocollo comunale per n. 3 domande di partecipazione al Bando per la concessione di contributi in favore delle attività ricettive a seguito dell'emergenza sanitaria covid-19 è stato calcolato un contributo massimo concedibile di Euro 3.500,00.- ciascuna, e per n. 1 domanda di partecipazione al Bando è stato calcolato un contributo massimo concedibile di Euro 3.000,00.-, come previsto dal Bando all'articolo n. 3, per un importo complessivo liquidabile di Euro 13.500,00.-;

PRESO ATTO che a seguito della valutazione delle istanze il RUP non ha determinato per nessuna delle domande presentate l'irricevibilità o l'inammissibilità;

DATO ATTO che, tramite il registro nazionale aiuti (RNA) per ciascuna impresa:

- sono state acquisite le specifiche visure ai fini del controllo del rispetto dei massimali "de minimis";



- è stata registrata la misura attuativa n. 60621, sotto la misura quadro registrata con CAR 21337 e CAR Master 13008, relativo al bando in oggetto;
- ogni aiuto individuale, così come previsto dall'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, è stato registrato prima della concessione dello stesso, con la conseguente attribuzione dello specifico codice identificativo "Codice Concessione RNA – COR" (così come riportato nell'allegato);
- con riferimento agli aiuti individuali registrati verrà trasmessa a RNA, entro venti giorni dalla data della registrazione, il numero e la data di adozione del presente atto;

RITENUTO, sulla scorta degli esiti dell'istruttoria svolta dal RUP, nonché della disponibilità finanziaria sopra specificata di procedere all'approvazione della graduatoria delle domande ammissibili riportate nell'allegato;

RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione del contributo visto che non si necessita di ulteriore documentazione rispetto a quella già presentata con la domanda di contributo;

VISTI:

- il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- la Legge 8 agosto 1985, n. 443;
- l'art. 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- l'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973 n. 600;
- la L.P. del 30 novembre 1992 n. 23;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 03 dd. 14/02/2022 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati il D.U.P. 2022-2024, bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 dd. 17/02/2022 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il P.E.G. 2022-2024 (competenza e residui)";

Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 dd. 24.01.2018;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03 maggio 2018 nr. 02 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

- 1 di approvare la graduatoria delle domande di sostegno ritenute ammissibili relativamente al "Bando pubblico per la concessione di contributi in favore delle attività ricettive a seguito dell'emergenza Covid-19 (codice ATECO 55)", di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 210 di data 17.12.2021, per l'importo di spesa ammissibile e relativo



contributo indicato per ciascuno dei soggetti beneficiari, secondo quanto riportato all'allegato, parte integrante del presente provvedimento;

- 2 di individuare, per ciascun soggetto finanziato di cui al punto 2, il codice identificativo "Codice Concessione RNA – COR", così come tutti riportati nell'allegato, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
- 3 di dare atto che, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando e delle disponibilità finanziarie recate dal bilancio comunale, la somma complessiva di euro 13.500,00.- è già stata impegnata al capitolo di spesa 1153 articolo 0, cod. bil. 1.04.03.99.999 del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021;
- 4 di liquidare l'importo complessivo di Euro 13.500,00.- alle ditte, ripartito come da prospetto allegato, mediante bonifico bancario;
- 5 di dare atto che i contributi erogati non sono soggetti alla ritenuta d'acconto del 4% alla luce delle recenti risoluzioni da parte dell'agezia delle entrate, così come previsto dal bando;
- 6 di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per l'ordinazione del pagamento;
- 7 di pubblicare il presente provvedimento nella specifica partizione di "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale di questo ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:

- *ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. di Trento nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;*
- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.*

Segretario Comunale
GIABARDO ALBERTO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

